

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE MONTESSORI TREVISO APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione "Montessori Treviso" costituita in data 17/01/2017 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Montessori Treviso APS" (di seguito denominata semplicemente "Associazione"), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al *Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale* o, qualora operativo, al *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

L'Associazione ha sede legale in via Everest n.12, nel comune di Treviso (TV).

L'eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea o, se avviene nell'ambito dello stesso Comune, dal Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in linea con lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori (di seguito ONM), persegue la finalità generale di promuovere e diffondere gli ideali scientifici e metodologici di Maria Montessori, per l'affermazione concreta dei diritti dell'infanzia e per l'attuazione della completa formazione dell'essere umano, secondo i principi di autonomia, libertà e responsabilità individuali che sono condizioni per la realizzazione e l'espressione delle potenzialità umane.



A tale scopo l'Associazione partecipa al dibattito scientifico, pedagogico e scolastico, promuovendo a livello locale, nazionale e internazionale, iniziative di ricerca, studio e confronto con gli organismi istituzionali e con i rappresentanti delle diverse posizioni scientifiche e culturali. L'Associazione è altresì attenta alle esigenze formative dell'adulto e delle famiglie e cura apposite iniziative e programmi a loro rivolti.

L'Associazione si costituisce, anche, per ottenere lo Status di Associazione Montessori associata all'ONM, oppure per mantenerlo in futuro.

L'Associazione, in particolare, si propone di contribuire all'attuazione della *Convenzione* tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Opera Nazionale Montessori (ONM) del 4 agosto 2016 e s.m.i., promuovendo:

- l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia e di classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori negli istituti comprensivi statali;
- l'attuazione di sperimentazioni dell'approccio pedagogico e del metodo educativo di Maria Montessori in particolare nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado.

Nel fare riferimento al sistema nazionale d'istruzione, l'Associazione ha come proprie interlocutrici anche le scuole paritarie eventualmente interessate ad ampliare la propria offerta formativa mediante l'introduzione del metodo Montessori.

Infine, in un'ottica di sussidiarietà, l'Associazione favorisce l'aggregazione di competenze e risorse, pubbliche e private, finalizzate a costituire scuole ed esperienze educative nelle quali si applichino il metodo e i principi pedagogici di Maria Montessori.

L'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, le seguenti attività:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 117/2017);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale di (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 117/2017);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 117/2017);*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 117/2017);*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D. Lgs. 117/2017).*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e di formazione per genitori, educatori e insegnanti;



- promuovere e organizzare eventi al fine di sensibilizzare genitori, educatori, insegnanti, dirigenti scolastici e il pubblico in generale, sul metodo Montessori, creando un confronto costruttivo tra diversi metodi educativi e rispondendo adeguatamente ai bisogni attuali ed emergenti;
- promuovere e organizzare attività laboratoriali ed eventi ludici ispirati al metodo Montessori;
- programmare e realizzare attività conformi ai fini statutari e alle "linee programmatiche" dell'ONM;
- promuovere e organizzare a livello locale attività di studio, di ricerca, d'informazione, di divulgazione (quali conferenze, incontri di studio, convegni, seminari, laboratori, premi, mostre, utilizzo dei media) al fine di sensibilizzare genitori, educatori, insegnanti, dirigenti scolastici e il pubblico in generale, sul metodo Montessori e creare un confronto costruttivo tra diversi metodi educativi, per rispondere adeguatamente ai bisogni attuali ed emergenti;
- promuovere e curare, ai fini della diffusione dei principi educativi montessoriani e non solo, rapporti con Associazioni ed Enti locali;
- promuovere e curare, ai fini dell'attuazione della Convenzione MIUR-ONM, rapporti con l'amministrazione scolastica (uffici scolastici regionali, istituti comprensivi, ambiti territoriali, reti di scuole, coordinamenti dei dirigenti scolastici ecc.) per intraprendere iniziative comuni;
- mettere in rete Gruppi, Comitati e Associazioni impegnati, in diverse realtà territoriali, a richiedere l'applicazione della Convenzione MIUR-ONM, nonché gli Istituti Scolastici che già hanno introdotto la differenziazione didattica Montessori nel piano dell'offerta formativa;
- raccogliere e diffondere la conoscenza delle esperienze, già in atto, di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie statali;
- raccogliere e tesaurizzare l'esperienza e le conoscenze relative agli aspetti tecnici (organizzativi, amministrativi ecc.) connessi all'attivazione di sezioni e classi a metodo Montessori nella scuola pubblica;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con l'ONM, corsi di aggiornamento e di formazione per genitori, educatori e insegnanti;
- ricercare fondi, contributi, erogazioni liberali, sponsor e richiedere finanziamenti, anche per sostenere l'attivazione di sezioni e classi a metodo Montessori nella scuola statale e per realizzare le finalità dell'Associazione stessa;
- avanzare all'ONM la conferma del riconoscimento quale sua Associazione Associata;
- versare annualmente all'ONM la quota associativa stabilita dall'Opera stessa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali diverse attività è operata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.



Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'aspirante associato deve presentare apposita domanda di ammissione all'Associazione, specificando le proprie complete generalità e impegnandosi a versare la quota associativa annua.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'ammissione è annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla delibera, comunica, motivandola, la decisione all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ferma restando la perdita della qualifica di associato ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati sono suddivisi in:

- **fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto; versano annualmente la quota associativa ordinaria, hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive;
- **aderenti:** sono coloro che partecipano occasionalmente alle attività dell'Associazione in quanto ritengono di non potersi impegnare direttamente alla realizzazione delle attività programmatiche; versano annualmente la quota associativa ordinaria, hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive;
- **ordinari:** sono coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, versano annualmente la quota associativa ordinaria, hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive;
- **sostenitori:** sono coloro che, oltre al versamento della quota associativa ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie a sostegno delle attività dell'Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive;
- **benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione o per essersi distinte per la loro significativa testimonianza nella valorizzazione del pensiero e dell'opera montessoriani; hanno diritto di voto in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive.



Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Gli Associati hanno *diritto* di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- e) partecipare alle Assemblee;
- f) votare in Assemblea (direttamente o su delega) se iscritti al Libro degli Associati da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; per i soci di minore età eserciterà la funzione di voto il genitore o chi esercita la patria potestà. I minorenni non potranno candidarsi alle cariche sociali;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli Associati hanno il *dovere* di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività nell'Associazione in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali e secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli Associati volontari sono iscritti annualmente nell'apposito registro dei volontari, di cui all'art.19.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso dell'Associato ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di



recesso.

L'Associato che contravviene *gravemente* ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

Sono cause di esclusione:

- l'aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;
- l'aver manifestato comportamenti scorretti nei confronti di altri Soci, degli utenti e della collettività, tali da contraddire alle finalità e allo spirito dell'Associazione;
- l'aver ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi dell'Associazione.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio all'Associato di comunicazione scritta contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dall'Associato all'atto dell'iscrizione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare in merito all'esclusione. L'Associato avrà facoltà di depositare presso la sede dell'Associazione (o mediante email), almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio Direttivo, scritti difensivi. La decisione del Consiglio Direttivo avrà, nei riguardi dell'Associato, immediato effetto sospensivo in caso di decisione di esclusione e dovrà essere ratificata o rigettata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile.

La deliberazione di esclusione, ratificata dall'Assemblea, dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato, mediante comunicazione scritta al domicilio dell'Associato. L'esclusione ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello di notifica della delibera di esclusione.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Sono considerati dimissionari gli Associati che non versano la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e comunque entro il termine dell'anno solare.

I Soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati, né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche sono elettive e sono assunte a titolo gratuito.

Alle cariche elettive dell'Associazione sono eleggibili gli Associati fondatori, aderenti, ordinari, sostenitori e benemeriti, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, in regola con l'iscrizione e il versamento della quota ordinaria annuale da almeno *dieci giorni* precedenti la data fissata per l'adunanza dell'Assemblea



di nomina delle cariche. La candidatura deve essere depositata, almeno *cinque giorni* prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea di nomina delle cariche, presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Le APS associate ed eventualmente anche altri ETS aderenti nomineranno un proprio delegato per partecipare alle assemblee, da comunicare al consiglio direttivo entro 2 giorni dalla data dell'adunanza.

Le APS e gli altri ETS aderenti hanno diritto ad un voto ciascuno come le persone fisiche associate.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da depositare presso la sede dell'Associazione (o mediante email), entro *due giorni* precedenti la data fissata per l'adunanza.

La delega è valida sia per la determinazione del quorum sia per l'espressione del voto.

Ciascun Associato può essere portatore di *una sola delega* di altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno *15 giorni* prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo della gestione;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- e) conferisce la qualifica di Associato benemerito, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;



- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) si pronuncia, su richiesta di un aspirante Associato, sulla delibera del Consiglio Direttivo di rigetto di domanda di iscrizione all'Associazione;
- l) presenta proposte e integrazioni riguardo le linee programmatiche;
- m) produce suggerimenti utili ad indirizzare attività e programmi dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo, o dell'Organo di controllo ove previsto, non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione con la presenza della maggioranza (50% più uno) degli Associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni Associato avente diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di *due* preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate e tra i delegati nominati dalle APS associati e gli altri aderenti ETS.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per numero *tre anni* e i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Consiglio Direttivo cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Inoltre decade dalla qualifica di componente del Consiglio Direttivo il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente per almeno tre riunioni nel corso dell'anno solare. La pronuncia di decadenza spetta al Consiglio che tuttavia deve essere riunito nella sua totalità, eccezion fatta per il Consigliere a



decadere. Tale delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Consigliere. Al Consigliere decaduto si applicano le norme dell'Associato escluso in termini di comunicazioni e ricorso.

In caso di decadenza di uno dei suoi componenti, gli altri Consiglieri in carica possono deliberare di nominare a ricoprire il posto vacante il primo dei candidati non eletti in occasione dell'Assemblea di elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge, o ai sensi del presente Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) definisce ed approva le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) delibera in merito al funzionamento delle attività;
- d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione al fine di sottoporli all'Approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- g) predisporre la relazione annuale sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea degli Associati;
- h) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- k) disciplina l'ammissione degli Associati;
- l) delibera in merito all'accoglimento o rigetto delle domande degli aspiranti Associati;
- m) annota l'ammissione degli Associati nel Libro degli Associati;
- n) delibera in merito all'eventuale esclusione degli Associati;
- o) propone all'Assemblea eventuali soggetti a cui conferire la qualifica di associato benemerito;
- p) fissa l'importo della quota associativa ordinaria dovuta per ciascun anno solare;
- q) elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere;
- r) si riunisce una volta ogni due mesi ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti;
- s) alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali gruppi di studio o di lavoro senza diritto di voto;
- t) può nominare a tempo determinato gruppi di studio o di lavoro composti da membri interni o esterni al Consiglio.



Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza successiva alla nomina degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Art. 18 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro *quindici* giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S.;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta.

Art. 21 - Il Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- b) marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
- c) partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- d) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- e) avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.



I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23 - Rendiconto economico-finanziario delle entrate e delle uscite

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario e' costituito da:

- *rendiconto consuntivo* che contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso (dal 1 gennaio al 31 dicembre);
- *rendiconto preventivo* che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno *venti giorni* prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato che ne faccia preventivamente richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari



Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 28 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, a cura del Consiglio Direttivo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano la propria attività nell'ambito dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

